

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026

79/2026/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI OPZIONI TARIFFARIE GAS DIVERSI, PER L'ANNO 2026, PER L'AMBITO TOSCANA E L'AMBITO UMBRIA DELL'IMPRESA OLIVI S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 dicembre 2025, 532/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 532/2025/R/GAS) e il relativo Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027", in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2020, 574/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2025/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1° febbraio – 15 febbraio e 1° settembre – 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche, l'articolo 4 della RTDG prevede che:
 - le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore (comma 2);
 - le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario

- successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi (comma 3);
- le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore (comma 4);
 - secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati patrimoniali o fisici comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
 - con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 574/2025/R/GAS, l'Autorità ha approvato, tra l'altro, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2026;
- come riportato nella parte di motivazione della suddetta deliberazione 574/2025/R/GAS, alcune imprese distributrici, tra le quali l'impresa id 955-OLIVI S.p.A. (di seguito: OLIVI S.p.A.), non hanno provveduto all'invio dei dati entro il termine del 17 novembre 2025, data di chiusura della raccolta dati;
- in relazione a tali imprese distributrici, la medesima deliberazione 574/2025/R/GAS ha determinato le opzioni gas diversi sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 6, della RTDG, che disciplinano il caso di mancata comunicazione dei dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna serviti, per le imprese distributrici risultate inadempienti.

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa distributrice OLIVI S.p.A. ha presentato, entro la data del 15 febbraio 2026, istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, con riferimento all'anno 2026, e ha apportato le relative modifiche nel sistema di raccolta dati, integrando le informazioni necessarie per le determinazioni tariffarie;
- con riferimento al servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, la rideterminazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura, comporta la modifica delle tariffe applicate ai clienti finali, con conseguenti ricalcoli degli importi precedentemente fatturati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza presentata dall'impresa distributrice OLIVI S.p.A., per l'anno 2026;

- procedere alla rideterminazione delle opzioni tariffarie per l'ambito gas diversi «OLIVI – Regione Toscana» e per l'ambito gas diversi «OLIVI – Regione Umbria», per l'anno 2026;
- con riferimento ai ricalcoli derivanti dall'applicazione delle opzioni gas diversi oggetto del presente provvedimento, sia opportuno prevedere che:
 - gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane procedono, entro la seconda bolletta emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli in favore dei clienti finali;
 - al fine di rafforzare i meccanismi di tutela in favore dei clienti finali, consentire ai clienti finali interessati dai ricalcoli conseguenti a tali rideterminazioni, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione, senza il pagamento di interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente.

RITENUTO NECESSARIO:

- in relazione alla rettifica dei dati presentata dall'impresa distributrice OLIVI S.p.A., applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

1. di rideterminare le opzioni tariffarie di cui all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2026, con riferimento agli ambiti gas diversi «OLIVI-TOSCANA» e «OLIVI-UMBRIA», secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di prevedere che, con riferimento ai ricalcoli derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie di cui al precedente punto 1, gli esercenti la vendita di gas diverso dal naturale a mezzo di reti urbane:
 - a) procedano, entro la seconda bolletta emessa successivamente all'approvazione del presente provvedimento, ad effettuare i necessari conguagli a favore dei clienti finali;
 - b) in caso di conguagli a sfavore, comunichino al cliente finale la possibilità di rateizzarne i relativi importi, senza il pagamento degli interessi, secondo modalità e criteri concordati con il cliente medesimo;

3. di applicare all'impresa OLIVI S.p.A. l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5 della RTDG riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua